

A tutti i clienti  
LL.SS.

Circolare N. 9 del 19/05/2025

**Oggetto: Obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente della PEC (Domiciliazione Digitale) degli Amministratori delle società – scadenza 30/06/2025**

Si comunica che, con nota del 12/03/2025 (prot n. 43836). il MIMIT ha fornito alle Camere di Commercio le prime indicazioni operative relativamente all'introduzione, con Legge 30 dicembre 2024 n. 207, **dell'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale PEC degli amministratori.**

### **Soggetti obbligati**

Devono provvedere alla **comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** gli **amministratori e i liquidatori** di: società di capitali e società di persone (comprese società semplici che esercitano l'attività agricola) reti di imprese dotate di soggettività giuridica

Sono esclusi dall'obbligo, le società semplici che non esercitino l'attività agricola, le società di mutuo, soccorso, i consorzi e le società consortili e gli enti giuridici non costituiti in forma societaria, o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.

Il Ministero ha chiarito che l'obbligo riguarda i soggetti che hanno funzioni di gestione dell'impresa, cui compete formalmente il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione e che, in presenza di una **pluralità di amministratori**, deve essere iscritto **un indirizzo PEC per ciascuno** di essi.

Si precisa inoltre che, nelle società di persone, l'obbligo riguarda solamente i soci dotati di poteri di amministrazione.

### **Titolarità esclusiva del domicilio digitale (PEC)**

L'indirizzo di posta elettronica che l'amministratore deve comunicare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese **deve essere nella sua titolarità esclusiva** e **non** è possibile indicare **l'indirizzo di pec della società**.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di **amministratore** in favore di **una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo** di posta elettronica certificata, o - a propria scelta - decidere di dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

### **Decorrenza dell'obbligo**

Il Ministero ha confermato l'applicazione alle **società costituite a decorrere dal 1 ° gennaio 2025** o che comunque **presentino la domanda di iscrizione al registro** successivamente a questa data

alle **società che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2025, richiedano l'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore/liquidatore**

L'omissione della indicazione dell'indirizzo di PEC degli amministratori e liquidatori da parte di una impresa soggetta all'obbligo, impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata; la Camera di commercio sospende il procedimento, assegnando il termine di 10 giorni, decorso il quale, in assenza di integrazione, procederà al rigetto della domanda.

Per **le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025**, che non siano interessate da modifiche degli amministratori/liquidatori, il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del **30 giugno 2025 per la comunicazione** degli indirizzi PEC dei propri amministratori, termine entro cui dovranno anche essere regolarizzati gli indirizzi PEC già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società.

Il Ministero ha inoltre chiarito che in relazione a questa fattispecie non si applica il procedimento di attribuzione d'ufficio dei domicili digitali ma trova invece applicazione la sanzione di cui all'art. 2630 cc

### **Diritti di segreteria e imposta di bollo**

Il ministero ha chiarito **l'esenzione** prevista dall'articolo 16, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008 (che stabilisce «*l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria*») operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

La compilazione "A modelli" consente la corretta selezione di diritti di segreteria e imposta di bollo. In ogni caso, l'ufficio provvedere a stornare i bolli e diritti che siano stati eventualmente imputati.

### **Compilazione della pratica**

La comunicazione al Registro Imprese avviene mediante compilazione del modello Int.P - riq. 2 domicilio/residenza.

In DIRE, qualora si opti per la compilazione "ad Adempimenti", selezionare "organi sociali e persone con cariche/qualifiche" e quindi la voce variazione domicilio/residenza e anagrafica persone".

Per la corretta imputazione dei diritti di segreteria e dei bolli, selezionare la voce "comunicazione solo PEC" che consente poi di impostare l'importo a zero sia per diritti che per imposta di bollo.

Bertolucci Dott.ssa Stella

